

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 278**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, PACE, BEVILACQUA,  
BONATESTA e COLLINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2001**

—————

Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati.  
Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione  
dei protestati. Modifica dell’articolo 17 della legge 7 marzo  
1996, n. 108

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 7 marzo 1996, n. 108, si è fatto un notevole passo in avanti nella lotta contro l'usura. Tale legge era da lungo tempo attesa dalla nazione. Era ed è fortemente sentito il bisogno di strumenti adeguati per il contrasto di questo odioso crimine. Certamente la legge n. 108 del 1996 si pone in linea con le aspettative della gente, anche se essa da sola non può bastare a contrastare il crimine dell'usura. Piuttosto, la funzione di tale legge è quella di delimitare gli spazi interpretativi per la definizione del reato, eliminando pertanto un'area d'incertezza e di indefinitezza, ed in sostanza di discrezionalità, sia per gli organi inquirenti sia per quelli giudicanti.

Altro merito della legge n. 108 del 1996 è quello di avere introdotto alcuni primi elementi per la prevenzione del reato di usura. Ci riferiamo alla costituzione dei Fondi anti-usura e della norma che prevede la riabilitazione dei protestati.

Proprio a quest'ultima previsione abbiamo rivolto particolare attenzione, stimolati anche da pressanti richieste della gente comune e da associazioni di cittadini che vivono drammaticamente il problema del «protesto».

Il protesto! Questo marchio infamante che di fatto impedisce a coloro che sono incorsi in alcune tipologie d'insolvenza di accedere per il futuro a qualsiasi forma di credito legale.

La legge n. 108 del 1996, prevedendo i casi di riabilitazione, ha voluto giustamente non privare del canale legale creditizio coloro che pur essendo incorsi in un protesto, abbiano successivamente onorato il proprio debito. Questo non solo risponde ad un principio di giustizia, ma funge da norma preventiva proprio rispetto al reato di usura, sottraendo dall'area di rischio buona parte di

quei cittadini «protestati», che, ove meritevoli della riabilitazione potranno continuare a ricorrere al credito legale.

Una norma però per essere buona non deve essere solo «giusta», deve essere anche efficace. Garantire cioè di fatto, nella sostanza, che in presenza di certi presupposti il cittadino possa effettivamente far valere, o veder riconosciuti, i propri diritti.

Ci duole dirlo, ma ciò non è per quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 108 del 1996. Infatti tale norma prevede che la riabilitazione del protestato venga decretata dal presidente del tribunale.

Onorevoli colleghi, crediamo che sia fatto arcinoto che la «giustizia», in particolare quella «civile», sia talmente ingolfata che per ottenere un provvedimento da un tribunale il cittadino deve attendere, quando tutto è semplice e lineare, tempi spropositati. Anni!

Allora ecco che le buone intenzioni della legge n. 108 del 1996, si infrangono contro una realtà che ne condiziona nei fatti l'applicazione.

Certo non si potrà parlare di prevenzione del reato di usura se soggetti a rischio, che potrebbero con la riabilitazione essere sottratti ai loro sfruttatori viceversa, a causa delle lungaggini burocratiche ed a causa dell'ingolfamento del nostro sistema giudiziario, si vedranno rigettati tra le braccia dei «cra-vattari».

Dunque con questo disegno di legge si intende sottrarre alla competenza del tribunale, almeno in primo grado, la riabilitazione dei protestati spostando questa competenza ad un'apposita Commissione da istituirsi presso le Camere di commercio.

D'altro canto, proprio per snellire le attività dei tribunali, recenti norme hanno attri-

buito ulteriori importanti funzioni in materia di pubblicità dei protesti e di tenuta dei relativi bollettini proprio alle Camere di commercio, trasferendo competenze in precedenza attribuite alle cancellerie dei tribunali.

In considerazione pertanto della rilevante portata sul piano sociale ed umano della presente proposta vi chiediamo di esprimere il vostro voto favorevole a questo disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La riabilitazione è accordata con provvedimento della Commissione provinciale per la riabilitazione dei protestati, istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata "Commissione".

*2-bis.* La Commissione è composta di cinque membri, nominati rispettivamente:

*a)* dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia tra i propri dipendenti aventi almeno qualifica di dirigente;

*b)* dall'ordine degli avvocati, tra gli iscritti all'albo provinciale;

*c)* dall'ordine dei notai, tra gli iscritti all'albo provinciale;

*d)* dall'ordine dei dottori commercialisti, tra gli iscritti all'albo provinciale;

*e)* dalla Banca d'Italia, tra il proprio personale avente almeno qualifica di funzionario.

*2-ter.* La Commissione si riunisce in sessione deliberante almeno una volta al trimestre per esaminare le istanze degli interessati, corredate dai documenti giustificativi pervenute nel trimestre precedente.

*2-quater.* La Commissione si considera validamente costituita con la presenza di tutti i suoi membri.

*2-quinquies.* In mancanza di unanimità nelle decisioni della Commissione, le istanze si intendono respinte.

*2-sexies.* Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al presidente del tribunale.

*2-septies.* Ai membri della Commissione nominati dagli ordini professionali, compete, con onere a carico delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione ai lavori della Commissione, nella misura fissata con decreto del Ministro delle attività produttive; con tale decreto è fissato altresì l'ammontare dei diritti che i soggetti che richiedono la riabilitazione devono versare alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e che sono finalizzati al funzionamento della Commissione stessa».

#### Art. 2.

1. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emana il regolamento per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.





